



COMUNE DI GIAVENO

Provincia di Torino

COD. AVV. POST. 10094

<http://www.giaveno.it>

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

(D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997)

Allegato alla deliberazione n.5 del Consiglio Comunale del 20/01/2005

INDICE

Art. 1	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2	4
GESTIONE DEI RIFIUTI.....	4
Art. 3	4
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	4
Art. 4	4
DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO	4
Art. 5	4
SOGGETTI PASSIVI	4
Art. 6	5
ESCLUSIONI.....	5
Art. 7	7
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA	7
Art. 8	8
UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE – USO STAGIONALE.....	8
Art. 9	8
SUPERFICIE UTILE.....	8
Art. 10	9
NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE.....	9
Art. 11	9
DENUNCIA.....	9
Art. 12	10
INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE	10
Art. 13	10
CONGUAGLI.....	10
Art. 14	11
CONDIZIONI DI ESENZIONE DIRETTA DALLA TARIFFA CON SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE	11

Art. 15	11
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A MOTIVAZIONE SOCIALE PER LE UTENZE DOMESTICHE	11
Art. 16	11
DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA NEI CASI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O RECUPERO DEI RIFIUTI	11
Art. 17	12
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	12
Art. 18	12
RIMBORSI	12
Art. 19	12
TARIFFA GIORNALIERA	12
Art. 20	13
ACCERTAMENTO	13
Art. 21	13
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA	13
Art. 22	14
PENALITA'	14
Art. 23	14
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	14
Art. 24	14
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE	14

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) nel Comune di Giaveno, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 nonché i rapporti tra utenza, Comune e "Gestore del servizio" per quanto concerne la gestione dei rifiuti.

Art. 2
GESTIONE DEI RIFIUTI

La "gestione dei rifiuti" comprende tutti i servizi di Igiene Urbana (nettezza urbana, raccolta, trasporto, recupero e lo smaltimento dei rifiuti) ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997.

Art. 3
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto nelle forme di cui agli articoli 114 e 115 del D.Lgs. 267/2000 e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente art. 2, è istituita, con decorrenza 1.1.2005, la tariffa annuale così come disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 158 del 27.4.1999.
2. La Tariffa è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario predisposto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa secondo le modalità previste dal successivo art. 21 dallo stesso Comune in qualità di "Ente Gestore".

Art. 4
DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del Bilancio preventivo del Comune, l'Organo comunale competente, acquisito dal Gestore del servizio il Piano finanziario di cui all'art. 8 del citato D.P.R. n. 158 del 27.4.1999, delibera la tariffa per l'anno successivo.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997, a qualsiasi uso adibite situate nel territorio comunale.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa alle aree e locali suddetti, nelle zone del territorio comunale ove è accertata la produzione di rifiuti da parte del Gestore del servizio, secondo la classificazione di cui al comma 2 dell'art.7 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997, il servizio deve essere istituito, attivato e reso in via continuativa, così come previsto dal Regolamento generale dei servizi di gestione dei rifiuti.

Art. 6 ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali, a puro titolo esemplificativo :
 - a. i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva (sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili);
 - b. i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
 - c. le cantine e le soffitte con altezza inferiore a 1,5 metri.

2. Non sono altresì soggetti alla tariffa:
 - a. le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;
 - b. i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati e vuoti;
 - c. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - d. i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggetti alla tariffa, a puro titolo esemplificativo:
 - a. le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la

presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; sono soggette, invece, alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

- b. le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c. le superfici dei locali e delle aree e relative pertinenze adibiti all'esercizio dell'impresa agricola; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- d. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a:
 - sale operatorie;
 - stanze di medicazione e ambulatori medici all'interno di tali strutture;
 - laboratori di analisi, di radiologia, di radioterapia e simili;
 - reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggetti alla tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie:

- gli uffici;
 - i magazzini e i locali ad uso di deposito;
 - le cucine e i locali di ristorazione;
 - le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
 - le eventuali abitazioni;
 - i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.
- e. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 22 del 5.2.1997.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare al Comune o al Gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

- 4. Il Comune può comunque individuare particolari classi di attività nell'ambito delle Utenze non Domestiche, alle quali applicare riduzioni della tariffa, nei casi in cui le superfici non potenzialmente produttive di rifiuti abbiano una consistenza significativa, tale da far ritenere non completamente idonei i coefficienti di produttività fissati dalle tabelle del D.P.R. 158/99.
- 5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

6. Non sono soggette a tariffa, inoltre, le aree scoperte adibite a verde.

Art. 7

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri ed applicando i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158 del 27.4.1999, con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare per le Utenze Domestiche e all'attività prevalente esercitata nei locali per le Utenze non Domestiche. Le attività non comprese in quest'ultima elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
2. La tariffa per tipologia di utenza è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza (almeno il 40% dell'intera superficie soggetta alla tariffa, per ciascuna delle attività incidenti) assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. n. 158 del 27.4.1999. Sussiste invece la possibilità di assoggettare a più tariffe locali occupati dal medesimo soggetto in luoghi diversi, qualora in ciascun sito vengano oggettivamente svolte attività distinte.
3. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte produttive ma funzionalmente collegate all'immobile principale.
4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
5. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo; se, invece, l'uso è di più condomini, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'amministratore del condominio, con rivalsa sugli occupanti o conduttori dei locali per le rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali in proprietà o in uso.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree in uso comune.
7. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario per l'intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori all'anno, ed è associata ad un nucleo di persone pari a quello individuato dalla tabella di equivalenza di cui all'art. 10, comma 3 del presente regolamento.

8. Le Comunità alloggio ed i convitti non a scopo di lucro, quali ad esempio le comunità di religiosi, sono considerate, ai fini della applicazione della tariffa, Utenze Domestiche; alle stesse può essere riconosciuta una riduzione per tenere conto dell'estensione della superficie in rapporto alla potenzialità di produzione di rifiuti.

Art. 8

UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE – USO STAGIONALE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999, si intendono:
 - a. per le utenze domestiche:
 1. gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero (AIRE) utilizzate per un periodo non continuativo (inferiore a 183 giorni l'anno). Queste utenze sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione della parte variabile deliberato annualmente in sede di approvazione delle tariffe. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.
 2. gli alloggi a disposizione di soggetti non residenti sul territorio comunale, utilizzati anch'essi in modo non continuativo. Queste utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione della parte variabile deliberato annualmente in sede di approvazione delle tariffe. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio. In mancanza di elementi utili per la determinazione del nucleo familiare, si richiama quanto previsto all'art. 10 comma 3 del presente regolamento.
 3. gli alloggi a disposizione di residenti, quali ad esempio unità immobiliari in aggiunta all'abitazione principale, utilizzati anch'essi in modo non continuativo, che sono associati ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione della parte variabile deliberato annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
 - b. per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta di una percentuale della parte variabile deliberata annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 9

SUPERFICIE UTILE

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata:
 - a. per i locali, al netto dei muri;
 - b. per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia eguale o superiore oppure inferiore a 0,5 metri quadrati.

Art. 10
NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

1. Il numero dei componenti la famiglia risulta, di norma, dalle iscrizioni anagrafiche, salvo i casi in cui siano accertate situazioni di fatto diverse relativamente alla produzione di rifiuti urbani.
2. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe comunale di comunicare al Gestore del servizio, a cadenza trimestrale, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc..
3. Per la determinazione della tariffa di ciascuna utenza domestica non residente, in mancanza di elementi utili per la determinazione del nucleo familiare, si fa riferimento ad un numero di persone in relazione alla superficie dell'immobile occupato o condotto, come indicato nella seguente tabella di equivalenza:

Superficie dei locali occupati o condotti	Persone equivalenti (numero)
Fino a mq. 75	1
Da mq. 76 a mq. 95	2
Da mq. 96 a mq. 100	3
Da mq. 101 a mq. 110	4
Da mq. 111 a mq. 120	5
Oltre a mq. 120	6 o più

Per “superficie dei locali” si intende solo quella destinata ad abitazione, escludendo a questo scopo tutte le pertinenze.

Art. 11
DENUNCIA

1. I soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento devono presentare al Comune, entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.
2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.
3. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte tassabili, modificazione della destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc.) dovranno essere comunicate al Comune entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, da documentare se necessario, nonché tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale e deve essere presentata direttamente presso gli uffici del Comune che ne rilascerà ricevuta.
6. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e varrà come data di presentazione la data del timbro postale di spedizione.
7. Gli uffici comunali competenti per materia comunicano al Gestore del servizio tutte le notizie in loro possesso utili ai fini dell'individuazione e qualificazione delle utenze.
8. L'Amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento della tariffa sono tenuti a presentare al Gestore del servizio, entro il 1° gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree rilevanti ai fini del presente Regolamento.

Art. 12

INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o del conduttore dei locali e delle aree scoperte.
2. L'obbligo decorre dalla data in cui ha inizio l'utenza (occupazione o conduzione).
3. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 30 giorni successivi alla data dell'avvenuta cessazione.
4. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, debitamente segnalata al Comune e dallo stesso accertata, dà diritto al rimborso del rateo di tariffa a decorrere dalla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).
5. La comunicazione di cessazione, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al precedente comma 3, ma comunque entro l'anno a cui si riferisce il pagamento per cui si richiede il rimborso, debitamente accertata, dà diritto al rimborso del rateo di tariffa calcolato dalla data di avvenuta comunicazione.
6. La mancata comunicazione di cessazione, di cui l'ufficio viene comunque a conoscenza poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

Art. 13

CONGUAGLI

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso

d'anno della tariffa, saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 14

CONDIZIONI DI ESENZIONE DIRETTA DALLA TARIFFA CON SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il pagamento della tariffa da parte del Comune al Gestore del servizio, in sostituzione dell'utenza, avviene nelle fattispecie:
 - a. per i locali di residenza occupati da persone segnalate dal competente servizio socio-assistenziale;
 - b. per i locali e le aree occupate o detenute da utenze per i quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.

Art. 15

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A MOTIVAZIONE SOCIALE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da assumere annualmente, possono essere previsti interventi a favore delle UtENZE Domestiche che versano in particolare stato di indigenza; qualora tali interventi assumano la forma di riduzioni della tariffa, il relativo controvalore resterà a carico del Bilancio Comunale.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA NEI CASI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O RECUPERO DEI RIFIUTI

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art.21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa di parte variabile, in proporzione alle quantità avviate allo smaltimento, con un massimo del 50% dell'importo della stessa.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
3. Gli utenti che praticano il compostaggio hanno diritto ad una riduzione della tariffa di parte variabile deliberata annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 17
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani adottato dal Comune di sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1., la tariffa è dovuta in misura ridotta in relazione alla distanza tra l'utenza ed il punto di conferimento dei rifiuti, determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita; l'entità di tale riduzione è deliberata annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni al regolamento di cui al comma 1. (violazione relativa alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta), la tariffa è dovuta in misura ridotta, a seguito di attestazione del Gestore del servizio comunicata al Comune, fino ad un massimo del 50%.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

Art. 18
RIMBORSI

1. Nei casi di errore del Gestore del servizio che incida sull'entità del dovuto, l'utente ha diritto al rimborso che verrà disposto dal Gestore stesso d'ufficio oppure su istanza dell'interessato, entro 90 giorni dalla presentazione della stessa che dovrà avvenire non oltre due anni dall'errato pagamento.

Art. 19
TARIFFA GIORNALIERA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione,

temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Si considera "temporaneo" l'uso inferiore a tre mesi, non ricorrente ma saltuario.

2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. I valori della tariffa giornaliera sono definiti con decorrenza annuale, mediante deliberazione della Giunta comunale, sulla base dei costi comunicati annualmente dal Gestore del servizio, nei termini di cui al Art. 4 del presente Regolamento, ovvero, in mancanza, sulla base dei coefficienti presuntivi di cui al D.P.R. n. 158/99 con una maggiorazione del 50%.
4. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, i termini per deliberare la tariffa giornaliera possono essere superati, ferma restando la decorrenza della stessa dal 1° gennaio 2005.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente con il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 20 ACCERTAMENTO

1. E' nella facoltà del Comune o del Gestore del servizio effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi alle denunce, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresa la facoltà di verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, effettuato da personale preposto ed autorizzato, previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.

Art. 21 RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

1. Il Gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ove non diversamente disposto la riscossione volontaria potrà avvenire o direttamente, mediante emissione di bolletta, ovvero tramite ruolo affidato al concessionario delle riscossioni, ovvero mediante affidamento a soggetti di cui all'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446.
3. L'ammontare annuo della tariffa potrà essere suddiviso in non più di sei rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente soggetto gestore per la riscossione. Le modifiche

inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva, mediante conguaglio compensativo a debito o a credito dell'utenza interessata.

4. Tutti gli aspetti formali, le modalità di pagamento della tariffa e di controllo saranno stabiliti dal Gestore del servizio con apposita regolamentazione.

Art. 22
PENALITA'

1. Il ritardato, insufficiente e mancato pagamento della tariffa comporta l'applicazione degli interessi moratori nella misura del 5% oltre alle spese per il recupero del credito.
2. In caso di mancata, errata o ritardata denuncia è facoltà del Comune o dell'Ente gestore del servizio rivalersi sull'Utenza oltre che per la parte di tariffa eccedente la denuncia, anche per le maggiori spese legate all'attività di accertamento, determinate annualmente in sede di delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 23
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, una volta diventata esecutiva la deliberazione di approvazione, con effetto dal 1° gennaio 2005.
2. E' pertanto soppresso, dalla medesima data, il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 15 del 28.02.1996 e successive modificazioni.
3. I presupposti di imposizione relativi alla tassa rifiuti solidi urbani interni antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati nell'articolo 71 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.

Art. 24
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. n. 158 del 27.4.1999.